

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 marzo 2023, n. 042/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208.

art. 1 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 0208/Pres./2016

art. 2 disposizione transitoria

art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 0208/Pres./2016

1. Il comma 3bis e il comma 3quater dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)) sono abrogati.

art. 2 disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle domande per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata presentate a fronte dei bandi di concorso pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la revoca dell'assegnazione o l'archiviazione della domanda medesima.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.